

STATUTO E REGOLAMENTO FNP CISL LOMBARDIA 2023



INDICE

STATUTO FNP CISL LOMBARDIA

- 8 PARTE I - Norme generali costitutive**
- 8 Capitolo I - Principi e finalità
- 13 Capitolo II - Diritti e doveri delle/degli iscritte/i
- 14 PARTE II - Norme e principi generali sulla formazione degli organismi dirigenti**
- 14 Capitolo III - Il Consiglio Generale
- 15 Capitolo IV - Il Collegio dei Sindaci
- 17 Capitolo V - Rotazioni
- 18 Capitolo VI - Incompatibilità
- 18 Capitolo VII - Eleggibilità e cooptazioni
- 20 PARTE III - Gli organismi della Federazione**
- 20 Capitolo VIII - Definizione degli Organismi
- 20 Capitolo IX - Il Congresso Regionale
- 22 Capitolo X - Il Consiglio Generale
- 24 Capitolo XI - Il Comitato Esecutivo
- 25 Capitolo XII - La Segreteria Regionale
- 28 PARTE IV - Le articolazioni federali periferiche**
- 28 Capitolo XIII - Le strutture regionali e territoriali
- 30 PARTE V - Gestioni straordinarie finanze e patrimonio**
- 30 Capitolo XIV - Il commissariamento delle strutture
- 31 Capitolo XV - La reggenza
- 32 Capitolo XVI - Contribuzione e tesseramento
- 32 Capitolo XVII - Patrimonio
- 35 PARTE VI - Modifiche e adeguamenti statutari, potere regolamentare e norme transitorie**
- 35 Capitolo XVIII - Procedure per le modifiche statutarie
- 36 Capitolo XIX - Regolamento di Attuazione
- 37 Capitolo XX - Coordinamento Politiche di Genere
- 37 Capitolo XXI - Norma finale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FNP CISL LOMBARDIA

- 40 PARTE I - Norme di comportamento generale
relative alle/agli iscritte/i ed alle/ai dirigenti**
- 40 Capitolo I - Iscrizione e tesseramento
- 42 Capitolo II - Le incompatibilità funzionali
- 45 Capitolo III - La designazione delle/dei rappresentanti
FNP CISL
- 48 PARTE II - Norme generali sul funzionamento
degli organismi dirigenti**
- 48 Capitolo IV - Validità delle sedute e votazioni
- 50 Capitolo V - Dimissione dagli Organismi
- 50 Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni
- 52 PARTE III - Gli organismi della FNP CISL
Lombardia**
- 52 Capitolo VII - Il Congresso FNP CISL
- 52 Capitolo VIII - Il Consiglio Generale
- 57 Capitolo IX - Il Comitato Esecutivo
- 58 Capitolo X - Commissariamento delle strutture
- 60 Capitolo XI - Il Collegio dei Sindaci
- 62 PARTE IV - Le strutture della FNP CISL Lombardia**
- 62 Capitolo XII - Il territorio
- 63 Capitolo XIII - La RLS-FNP
- 64 Capitolo XIV - Le Assemblee delle RLS-FNP
- 64 Capitolo XV - La/Il Coordinatrice/Coordinatore della
RLS-FNP
- 66 Capitolo XVI - La/Il Delegata/o FNP
- 67 Capitolo XVII - I Regolamenti territoriali
- 67 Capitolo XVIII - La FNP CISL Territoriale
- 68 Capitolo XIX - Il Congresso FNP CISL Territoriale

69	Capitolo XX - Gli Organismi Territoriali
72	Capitolo XXI - La FNP CISL Regionale
73	Capitolo XXII - Il Congresso Regionale
74	Capitolo XXIII - Il Consiglio Generale Regionale
75	Capitolo XXIV - Il Comitato Esecutivo Regionale
76	Capitolo XXV - La Segreteria Regionale
76	Capitolo XXVI - Il Coordinamento Politiche di Genere
78	PARTE V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO
78	Capitolo XXVII - Responsabilità e competenze
81	Capitolo XXVIII - Bilanci
82	PARTE VI - ATTIVITÀ ISPETTIVE
82	Capitolo XXIX - Ispezioni
83	PARTE VII - BANDIERA
83	Capitolo XXX - Bandiera
84	PARTE VIII - NORMA PERMANENTE
84	Capitolo XXXI - Osservanza degli Statuti e dei Regolamenti

REGOLAMENTO RAPPRESENTANZE LOCALI SINDACALI (R.L.S.) FNP CISL LOMBARDIA

- 86 Premessa
- 86 Articolo I - Le Strutture Territoriali
- 87 Articolo II - La RLS-FNP
- 88 Articolo III - Composizione della RLS-FNP
- 88 Articolo IV - Le Assemblee delle RLS-FNP
- 89 Articolo V - Il Coordinamento della RLS-FNP
- 89 Articolo VI - Il Coordinatore della RLS-FNP
- 91 Articolo VII - Rotazione e limiti di età
- 91 Articolo VIII - Gli Agenti Sociali
- 92 Articolo IX - La/Il Delegata/o FNP
- 92 Articolo X - Risorse economiche della RLS-FNP
- 92 Articolo XI - Regolamenti Territoriali
- 93 Articolo XII - Norma permanente

STATUTO
FNP CISL LOMBARDIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
15 FEBBRAIO 2023

PARTE I

Norme generali costitutive

Capitolo I

Principi e finalità

Articolo 1

E' costituita la Federazione Nazionale Pensionati CISL della Lombardia (di seguito anche FNP CISL Lombardia) con sede in Milano. Essa è articolazione della Federazione Nazionale Pensionati della CISL (di seguito anche FNP o FNP CISL) della quale fa propri gli scopi e le finalità, così come indicato dagli articoli 1 e 2 dello Statuto FNP, con il limite del territorio e delle competenze proprie.

Essa è l'Organizzazione regionale delle/dei pensionate/i provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere un'organizzazione economica e sociale tale che a tutte/i le/i cittadine/i, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali, sociali e morali, a livello individuale e collettivo.

Secondo questi indirizzi sono impegni fondamentali della FNP, nell'ambito dell'azione politica confederale: la tutela della previdenza, della salute anche nel momento in cui si è ricoverate/i in strutture residenziali, pubbliche e private per anziane/i, dell'assistenza, dell'ambiente, delle condizioni economiche dignitose e dello sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La FNP CISL Lombardia, per il territorio di propria competenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza della Regione Lombardia. Cura e coordina, inoltre, tutti gli aspetti organizzativi della FNP CISL in Lombardia.

Articolo 3

La FNP CISL Lombardia ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà. A tale fine gli scopi della FNP sono:

- a. perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli le/i cittadine/i in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, dell'invalidità e della povertà, così da permettere alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tale scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionate/i in maniera perequativa, automatica e permanente, un'effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni, un trattamento economico analogo a quello praticato a pari livello in attività di servizio, in modo da prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
- b. promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi delle/degli attuali e future/i pensionate/i e delle persone anziane;

- c. perseguire un'adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate alle/agli anziane/i e alle/ai pensionate/i;
- d. tutelare gli interessi delle/degli iscritte/i, purché rientrino nelle finalità dell'Organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;
- e. rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale, procedendo attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL, a partire dalle strutture di base. A tale fine, per meglio tutelare gli interessi delle/dei pensionate/i, la FNP designa a livello territoriale e regionale, in ogni Consiglio Generale di Categoria, una/un propria/o rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- f. promuovere iniziative di inclusione, supporto, assistenza, cooperazione e nonché di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di Servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, in particolare di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP ha promosso la costituzione dell'ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), che opera, ai vari livelli, in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività ed iniziative di volontariato e promozione sociale.

- g. operare in ambito locale attraverso le RLS-FNP, in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente;
- h. mantenere i collegamenti con la Segreteria FNP CISL Nazionale;
- i. mantenere il collegamento e la rappresentanza con l'Unione Sindacale Regionale, con i responsabili dei Servizi degli Organismi collaterali della CISL (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Adiconsum, Inas, etc.);
- j. rappresentare la categoria presso gli Enti politici e amministrativi della Regione Lombardia;
- k. promuovere, per il raggiungimento degli obiettivi, di cui al comma 3 dell'articolo 1, con l'azione sindacale, la contrattazione sociale di prossimità;
- l. favorire sul territorio la diffusione del Segretariato Sociale;
- m. combattere tutte le forme di discriminazione verso i soggetti deboli/fragili e quelle di genere;
- n. promuovere/sviluppare la collaborazione con le Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Sul piano internazionale la FNP CISL Lombardia intende:

- a. favorire l'azione comune con i Sindacati delle/dei pensionate/i e/o con le Associazioni democratiche ed autonome delle/degli anziane/i di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale che li renda protagonisti dei loro destini;
- b. promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Sulla base di questi indirizzi, la FNP fa parte della Federazione Europea dei Pensionati ed Anziani (FERPA), che è una delle componenti della CES (Confederazione Europea dei Sindacati). La FNP si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i Sindacati democratici dei pensionati e delle/degli anziane/i di tutto il mondo, al fine di conservare la pace nel progresso.

La FNP intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nell'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 4

La FNP CISL Lombardia, in sinergia con la FNP CISL Nazionale, provvede in sede regionale a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte alle Istituzioni;
- coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative delle/dei pensionate/i, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità, tra uomini e donne, al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione

con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli organismi, le strutture territoriali e, d'intesa con queste, le RLS-FNP nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in particolare, la formazione, l'informazione e l'attività di ricerca, anche attraverso iniziative decentrate territoriali.

Capitolo II

Diritti e doveri delle/degli iscritte/i

Articolo 5

L'iscrizione alla FNP CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato, che di essa condivide principi e finalità.

Le/gli iscritte/i hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, e ad esprimere le/i proprie/i rappresentanti nelle strutture di base ed le/i proprie/i delegate/i alle varie istanze congressuali.

Hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'organizzazione, hanno il diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari e di partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FNP CISL. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

Norme e principi generali sulla formazione degli organismi dirigenti

Capitolo III

Il Consiglio Generale

Articolo 6

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo delle/dei componenti, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto. La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale. Eventuali componenti

aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Consigli Generali, a tutti i livelli, dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30% del numero complessivo e per tutta la vigenza congressuale. Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto una/un rappresentante delle categorie più deboli (pensionate/i sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse, che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 7

Il Consiglio Generale, su proposta della/del Segretaria/o Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o Generale Aggiunto ed il numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto della CISL e della FNP CISL Nazionale.

Capitolo IV Il Collegio dei Sindaci

Articolo 8

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e finanziario ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di

Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di Attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo. La/Il Presidente del Collegio dei Sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo, sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale, e risponde della sua azione dinanzi al Congresso. Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.

La/Il presidente del Collegio deve essere obbligatoriamente iscritta/o all'Albo dei Sindaci revisori.

All'atto dell'accettazione della candidatura, la/il Presidente del Collegio deve sottoscrivere un accordo su eventuali rimborsi o compensi. Ogni struttura deve prevedere in bilancio apposito capitolo per le spese del Collegio che sarà rendicontato dalla/dal Presidente del Collegio.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali della FNP CISL. Qualora nelle FNP CISL Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della FNP CISL Lombardia.

Capitolo V Rotazioni

Articolo 9

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i, nonché per le/i componenti le Segreterie Regionali e Territoriali, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 (due) anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della Struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di Segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 (dieci) anni.

Per il calcolo dei mandati, le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di accorpamento.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa Struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma Regolamentare viene fissato, in ogni Struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componenti degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VI Incompatibilità

Articolo 10

Per affermare l'assoluta autonomia della FNP CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Proboviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FNP, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I Comitati Esecutivi sentita la Segreteria FNP CISL Nazionale sono inoltre competenti a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Capitolo VII Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 11

Le/i socie/i con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organismi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere un'anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla CISL.

I due anni (24 mesi) in questione debbono essere considerati

quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura. L'elezione a componenti degli organismi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale e rende concreto il valore della solidarietà.

Articolo 12

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei Consiglieri, nel rispetto della quota di genere.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra le/i componenti elette/i dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirle/i con coloro i quali, in sede di Congresso, hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o. Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione delle/dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE III

Gli organismi della Federazione

Capitolo VIII

Definizione degli organismi

Articolo 13

Sono organismi della FNP CISL Lombardia:

- a. il Congresso Regionale;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. la Segreteria Regionale;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Capitolo IX

Il Congresso Regionale

Articolo 14

Il Congresso Regionale è l'organismo massimo deliberante della FNP CISL Lombardia; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso FNP CISL Nazionale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere richiesta:

- a. dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi delle/ dei sue/suoi componenti;
- b. da un numero di socie/i della FNP CISL Lombardia non inferiore ad un terzo del totale; le firme per le richieste

devono essere raccolte attraverso le FNP CISL Territoriali, che si rendono responsabili dell'autenticità delle stesse.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Regionale devono essere motivate.

Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa a livello locale, è previsto lo svolgimento della Assemblea Regionale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 15

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale, secondo le indicazioni della CISL e della FNP CISL Nazionale; deve essere portato a conoscenza delle FNP CISL Territoriali almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 16

Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi delle rispettive FNP CISL Territoriali, che sono in regola col tesseramento confederale. Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegate/i, le/i componenti del Consiglio Generale uscenti e subentranti. Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 17

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale della Federazione, ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elege a scrutinio segreto le/i

componenti elettivi del Consiglio Generale, le/i delegate/i al Congresso della USR, le/i delegate/i al Congresso della FNP CISL Nazionale e il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno delle/dei votanti), ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo X

Il Consiglio Generale

Articolo 18

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della FNP CISL Lombardia, tra un Congresso e l'altro.

Esso si riunisce, almeno tre volte l'anno, ed ha il compito di definire le linee di politica sindacale sociale ed organizzativa della FNP, sulla base delle deliberazioni del Congresso Regionale ed in sinergia con le deliberazioni del Congresso Nazionale. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i.

Articolo 19

Il Consiglio Generale della FNP CISL Lombardia elegge al suo interno, con votazioni segrete e separate:

- a. la/il Segretaria/o Generale, l'eventuale Segretaria/o Generale Aggiunta/o e le/gli altri componenti della Segreteria;
- b. il Comitato Esecutivo FNP CISL Lombardia.

Al Consiglio Generale spetta inoltre il compito di:

- a. convocare il Congresso in sessione ordinaria e, se necessario, in sessione straordinaria;
- b. approvare il Regolamento Congressuale;
- c. approvare il Regolamento di Attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni della Confederazione e della FNP CISL Nazionale;
- d. designare le/i proprie/i rappresentanti nel Consiglio GeneraleUSR nella misura prevista dalle norme del Regolamento di Attuazione dello Statuto della Cisl ed integrare eventualmente le/i proprie/i rappresentanti nello stesso, qualora in sede di CongressoUSR le/gli elette/i indicati dalla FNP non raggiungano il quorum previsto mantenendo la percentuale di genere.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento Politiche di Genere, la Responsabile del Coordinamento stesso, che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale, ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale previste nel presente Statuto, salvo quelle previste a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 20

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Regionale e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 delle/dei sue/suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale, ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Capitolo XI **Il Comitato Esecutivo**

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di Attuazione. Esso si riunisce almeno ogni 2 (due) mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o, su richiesta, di almeno 1/3 delle/dei proprie/i componenti. È presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale, fissandone l'Ordine del Giorno. Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 22

Il Comitato Esecutivo FNP CISL Lombardia ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale. In particolare:

- a. coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;
- b. delibera le azioni sindacali generali;

- c. nomina ed indica le/i rappresentanti sindacali in Enti e Commissioni regionali dove sia richiesta la rappresentanza della categoria;
- d. discute e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della FNP CISL Lombardia e, nella prima riunione successiva alla decisione, ne dà dettagliata informazione al Consiglio Generale;
- e. convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'Ordine del Giorno;
- f. approva il Regolamento per il trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli operatori della FNP CISL Lombardia.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio elaborazione e proposta del Coordinamento Politiche di Genere. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento. Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

Capitolo XII

La Segreteria Regionale

Articolo 24

La Segreteria Regionale, anche sulla base di quanto previsto nel presente Statuto, può essere così composta:

- a. dalla/dal Segretaria/o Generale;
- b. dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto;

c. dalle/dai Segretarie/i Regionali elette/i dal Consiglio Generale, al proprio interno, in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei componenti la Segreteria nel limite massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto FNP CISL Nazionale.

Articolo 25

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni regionali; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando politicamente le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretario/o Regionale, relativo all'Amministrazione del patrimonio della FNP CISL Lombardia e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Regionale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente Statuto.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della FNP CISL Lombardia.

La/il Segretario/o Generale ha la rappresentanza legale della FNP CISL Lombardia; la/il Segretario/o Generale Aggiunta/o lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari Regionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività, avendone ricevuto apposita delega dalla/ dal Segretaria/o Generale.

Le Segreterie, a tutti i livelli, sono impegnate ad elaborare con i Coordinamenti Politiche di Genere progetti di lavoro in ambito sindacale ed organizzativo affidandone l'operatività ai coordinamenti stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

PARTE IV

Le articolazioni federali periferiche

Capitolo XIII

Le strutture regionali e territoriali

Articolo 26

La FNP CISL Lombardia si articola in FNP CISL Territoriali e, i due livelli, ne costituiscono istanza congressuale.

Le FNP CISL Territoriali, con delibera del Consiglio Generale FNP CISL Territoriale si articolano in strutture di base denominate RLS-FNP (Rappresentanze Locali Sindacali), a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale.

Esse hanno il compito di eleggere le/i delegate/i al Congresso Territoriale. La rete delle RLS-FNP assicura un riferimento a tutte le/gli iscritte/i alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi. Le RLS-FNP operano in sintonia con la FNP CISL Territoriale per le attività sindacali di competenza e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS-FNP sono definite dai Regolamenti regionale e territoriali, che pur nella loro autonomia, devono essere coerenti con il Regolamento Nazionale della FNP CISL.

Le strutture territoriali possono articolarsi anche in Strutture zonali, quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le strutture zonali non costituiscono istanza congressuale. Le FNP Regionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 27

Le FNP CISL Territoriali fanno parte rispettivamente delle Unioni Sindacali Territoriali della CISL di riferimento.

Articolo 28

Le FNP CISL Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero delle/degli elette/i non può essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi, secondo le norme del Regolamento di Attuazione della Federazione.

Articolo 29

Nell'ambito di ogni Regione sono costituite, su delibera del Consiglio Generale della FNP CISL Regionale, le FNP CISL Territoriali.

Sono organismi delle FNP CISL Territoriali:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Generale Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

PARTE V

Gestioni straordinarie finanze e patrimonio

Capitolo XIV

Il commissariamento delle strutture

Articolo 30

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, sia su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione, sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi della Struttura e la nomina di una/un commissaria/o.

Negli stessi casi di cui al 1° comma, il Comitato Esecutivo, può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli organismi territoriali di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 (quattro) mesi.

Articolo 31

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo precedente può essere nominata/o una/un commissaria/o "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munita/o di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Il commissariamento “ad acta” può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle FNP CISL Regionali nei confronti di una FNP CISL Territoriale, previa acquisizione dell’obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 32

Rispetto ai provvedimenti, di cui ai precedenti articoli, la FNP CISL Lombardia è, comunque, competente in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d’istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale. Quando le Segreterie ai vari livelli vengono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo XV

La reggenza

Articolo 33

Allorché un organismo territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e non sia possibile, temporaneamente, provvedere alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria del livello superiore che venga loro inviato una/un reggente, che può essere estraneo allo stesso organismo.

La reggenza cessa al Congresso ordinario, ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVI

Contribuzione e tesseramento

Articolo 34

L'adesione alla FNP si realizza a mezzo di un quota contributiva annua, in misura percentuale alla pensione.

Articolo 35

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente, stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione della/del pensionata/o all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVII

Patrimonio

Articolo 36

Il patrimonio della FNP CISL Lombardia è costituito dai contributi delle/gli associate/i e da tutti i beni mobili ed

immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della FNP CISL Lombardia o presso le strutture periferiche, dei quali beni deve essere tenuto aggiornato l'inventario.

Per le Strutture Regionali e Territoriali vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario disciplinato da apposito Regolamento Nazionale rispetto alla gestione delle risorse e le modalità di spesa.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le/i singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 37

La FNP CISL Lombardia risponde di fronte ai terzi ed alla Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 38

Le strutture periferiche della FNP CISL Lombardia, o le persone che la rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque.

Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla FNP CISL, chiedere di essere sollevata dalla stessa.

Articolo 39

Il potere di disporre dei fondi sociali depositati presso gli Istituti di Credito è affidato al Segretario Generale Regionale, con firma congiunta del Segretario Regionale incaricato dell'Amministrazione.

Articolo 40

I controlli di natura funzionale e finanziario amministrativa nei confronti delle strutture territoriali costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della FNP CISL Lombardia, la quale assicura in tal modo anche l'unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali. La FNP CISL Regionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche, così come lo sono le FNP CISL Territoriali nei confronti delle proprie articolazioni.

PARTE VI

Modifiche e adeguamenti statutari, potere regolamentare e norme transitorie

Capitolo XVIII

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 41

Le modifiche al presente Statuto possono essere adottate soltanto dal Congresso e possono essere proposte:

- a. dal Congresso stesso su richiesta scritta del 50% più uno delle/dei delegate/i;
- b. dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 delle/dei suoi componenti;
- c. dalle FNP CISL Territoriali su deliberazione dei propri Consigli Generali presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Articolo 42

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli organismi delle FNP CISL Territoriali ed insieme di proporre essa stessa correzioni e modifiche allo Statuto regionale.

Le proposte di modifica delle FNP CISL Territoriali devono essere inviate alla Commissione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione del Congresso. Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso,

decide il Consiglio Generale a maggioranza dei presenti. La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 delle/dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso FNP CISL Lombardia si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XIX

Regolamento di Attuazione

Articolo 43

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto deve essere deliberato ed essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle/degli aventi diritto al voto.

Capitolo XX

Coordinamento Politiche di Genere

Articolo 44

In ogni struttura FNP CISL Regionale, FNP CISL Territoriale o RLS-FNP dove è soppresso il livello territoriale, è costituito il Coordinamento Politiche di Genere.

Capitolo XXI

Norma finale

Articolo 45

Le Federazioni Regionali e Territoriali devono adeguare i propri Statuti e Regolamenti di Attuazione degli stessi, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quelli Nazionali. Gli adeguamenti devono essere adottati dai Consigli Regionali e Territoriali, entro 3 (tre) mesi dal Congresso Nazionale FNP e quello Confederale (art. 55 Statuto Confederale). Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari della Confederazione e della Federazione Nazionale Pensionati. Le norme in contrasto sono nulle.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO FNP CISL
LOMBARDIA**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
15 FEBBRAIO 2023*

PARTE I

Norme di comportamento generale relative alle/agli iscritte/i ed alle/ai dirigenti

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl della Lombardia (di seguito anche FNP o FNP CISL) ha sede in Milano, Via G. Vida n. 10 - 20127.

Articolo 2

La domanda di iscrizione alla FNP CISL deve essere sottoscritta e presentata dall'interessata/o alla Segreteria della FNP CISL Territoriale o alla RLS-FNP competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante social/o che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale in accordo con la RLS-FNP può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante social/o, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 (venti) giorni.

Articolo 3

L'iscrizione alla FNP CISL va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato. Le/
Gli iscritte/i che ricoprono ogni e qualsiasi carica sindacale,

devono aderire alla Federazione obbligatoriamente mediante sottoscrizione della delega all'Istituto previdenziale preposto, sulla pensione primaria o mediante tessera a pagamento diretto, per i titolari di pensione o trattamento previdenziale, per i quali non è prevista delega sindacale.

Articolo 4

L'iscrizione alla FNP CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o di versamento del contributo per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno, all'iscritta/o va consegnata la tessera card dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, alle/agli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, alle/ai già pensionate/i INPS al momento in cui essi sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera alle/ai vecchie/i e nuove/i socie/i è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe delle/degli iscritte/i a livello di FNP CISL Territoriale.

Articolo 5

Le/I socie/i espulsi dall'Organizzazione, per essere riammessi, devono inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della FNP CISL Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata dalla Segreteria FNP CISL Territoriale se approvata dai 2/3 dei componenti il

Consiglio Generale della stessa struttura.

Le/I socie/i espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la nuova domanda d'iscrizione al Consiglio Generale della struttura Territoriale a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione, per la relativa ratifica.

Capitolo II

Le incompatibilità funzionali

Articolo 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 3 e 4 dello Statuto della FNP CISL Lombardia, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a. incarichi di Governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali e comunali;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Le norme sull'incompatibilità previste nei precedenti punti, si applicano anche nei confronti della/del Coordinatrice/ Coordinatore di RLS FNP.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 10.

Le cariche di componente di Segreteria della FNP CISL o di Organismo simile (FNP CISL Regionale e Territoriali) sono incompatibili tra loro e con qualsiasi incarico di Segreteria. Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretaria/o Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretaria/o Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretaria/o Generale o componente la Segreteria Territoriale.

E' incompatibile la carica di componente la Segreteria FNP a tutti i livelli con quella di componente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Le incompatibilità previste nei precedenti commi si applicano anche nei confronti della Coordinatrice o Coordinatore RLS-FNP. E' incompatibile la carica di Segreteria con il ruolo di Coordinatrice Politiche di Genere.

Articolo 7

Al fine dell'applicazione delle norme sull'incompatibilità vale quanto stabilito nei Regolamenti di attuazione dei livelli superiori FNP e Confederali.

Le decadenze nei casi contemplati dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Attuativo operano automaticamente, e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Regionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale FNP. Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 dello Statuto della FNP CISL Lombardia si stabilisce che il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) per le Segretarie/i Generali Aggiunte/i nonché per le/i componenti le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriali. E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 (due) anni con il voto favorevole dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 (dieci) anni.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente ai fini dell'applicazione dell'art. 9 dello Statuto della FNP CISL Lombardia, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12 anni). Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale e territoriale, il compimento del 74° (settantaquattresimo) anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dell'incarico di Segreteria.

Per il Coordinatore della RLS-FNP, il limite massimo

dei mandati è fissato a 3 (12 anni). Il compimento del 76° (settantaseiesimo) anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di Coordinatore RLS-FNP.

Capitolo III

La designazione delle/dei rappresentanti FNP CISL

Articolo 8

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (regionale e territoriale) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione stessa, avuta presente la compatibilità indicata nel Regolamento di Attuazione Nazionale e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del Sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli Organismi sindacali.

Articolo 9

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative indicazioni; segnalano tempestivamente i problemi di interesse all'organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 10

Come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto confederale, le designazioni delle/dei rappresentanti, previsti nel Regolamento di Attuazione dello Statuto FNP CISL Nazionale, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le Strutture interessate tenendo conto della rappresentanza di genere e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 7 del presente Regolamento di Attuazione dello Statuto. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Articolo 11

Le questioni relative i gettoni di presenza e i rimborsi, o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatrici/operatori).

Articolo 12

La FNP CISL Lombardia designa, a norma dello Statuto FNP CISL Nazionale, una/un propria/o rappresentante nei Consigli Generali delle Categorie attive, proveniente dalle stesse.

Coloro le/i quali vengono designate/i dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di Categoria, intraprendere le iniziative più idonee a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità, in modo da rafforzare e rendere più proficui i

rapporti di collaborazione, in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla FNP (a titolo esemplificativo: continuità associativa).

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli Organismi della propria struttura FNP, in merito all'attività svolta.



PARTE II

Norme generali sul funzionamento degli organismi dirigenti

Capitolo IV

Validità delle sedute e votazioni

Articolo 13

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che agli inizi dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 14

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

Articolo 15

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, etc.) e/o per la designazione delle/dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi di commissioni, etc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli candidate/i.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla

composizione degli Organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- FNP CISL Territoriali: n° 3 componenti compresa/o la/il Segretario/a Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- FNP CISL Regionale: n° 3 componenti compresa/o la/il Segretario/a Generale; fino a 4 componenti per strutture regionali con numero di iscritte/i superiore a 180mila. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle stesse strutture FNP a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa una percentuale di iscritte superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi e/o Organismi simili, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/a Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 16

Nelle elezioni vengono proclamati eletti le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Capitolo V **Dimissione dagli Organismi**

Articolo 17

Le dimissioni dagli organismi, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità e/o decadenze statutarie e/o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'Organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o, convocato a tal scopo entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano la decadenza della Segreteria.

Capitolo VI **Modalità di svolgimento delle riunioni**

Articolo 18

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi, assunta di volta in volta, e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi, e per le dichiarazioni di voto, sono concessi 5 (cinque) minuti. La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori regionali e/o esperti per le particolari materie di discussione.

Le/I singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere e/o depositare in forma scritta alla Presidenza, emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 19

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto eventualmente anche a mezzo posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. Le/I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III

Gli organismi della FNP CISL Lombardia

Capitolo VII

Il Congresso FNP CISL

Articolo 20

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Regionale, emana i Regolamenti per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso. Approva lo schema di Regolamento del Congresso Regionale fissando una percentuale minima di candidate/i da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Al Consiglio Generale FNP CISL Lombardia è affidata la convocazione dei Congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di accorpamento.

Capitolo VIII

Il Consiglio Generale

Articolo 21

Il Consiglio Generale FNP CISL Lombardia è composto da:

- a. da 70 componenti elette/i dal Congresso;
- b. dalla/dai Segretarie/i Generali delle FNP CISL Territoriali;
- c. dalla Coordinatrice Politiche di Genere se non già eletta;
- d. da una/un rappresentante dei pensionati sociali e/o invalidi civili nominato in base a quanto previsto nello Statuto FNP Nazionale;

e. da ulteriori componenti, come previsto dall'art. 6 dello Statuto FNP CISL Lombardia e art. 22 del Regolamento FNP CISL Lombardia.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione del Consiglio Generale, pari almeno al 30%, in attuazione dello Statuto della FNP CISL Lombardia. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questa sarà ricoperta da chi in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, i Rappresentanti della Federazione Regionale negli Enti della CISL per le tematiche di competenza e la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Articolo 22

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), e d) dell'Art. 21 del presente Regolamento, venga eletta/o componente la Segreteria FNP CISL Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Regionale. I componenti di diritto del Consiglio Generale, se elette/i in Segreteria Regionale, vengono sostituite/i dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 23

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del Congresso a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 24

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno devono essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza. La Segreteria Regionale invia, di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La convocazione straordinaria, come previsto nello Statuto FNP Nazionale, è inviata dalla Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro 1 (uno) mese dalla data della richiesta. La convocazione in forma scritta può avvenire tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 25

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza, su proposta della Segreteria Regionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Struttura Regionale.

Articolo 26

La Segreteria Regionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Regionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento dopo aver esaurito l'Ordine del Giorno della sessione in corso e/o di iscriverlo all'Ordine del Giorno della sessione successiva.

Articolo 27

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 21 dello Statuto FNP CISL Lombardia. Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 (quindici) giorni. La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni da quella in cui è stata avanzata la richiesta.

Articolo 28

Il Consiglio Generale si può costituire in commissioni, per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le suddette Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti. Le/I componenti delle Commissioni sono designate/designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Su proposta della Segreteria, le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva delle/dei dirigenti o esperte/i sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Regionale. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 29

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 delle/dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 30

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale Organo con la sostituzione dei componenti vacanti.

Capitolo IX Il Comitato Esecutivo

Articolo 31

Il Comitato Esecutivo, della FNP CISL Lombardia, è composto da:

- a. la Segreteria Regionale FNP CISL Lombardia;
- b. 13 componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale;
- c. la Coordinatrice Regionale per le Politiche di Genere.

Le strutture con un numero di socie/i maggiore di 40.000 hanno diritto a 2 componenti nel Comitato Esecutivo FNP CISL Lombardia (incluso il Segretario Generale) eletti nel Consiglio Generale.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale, nonché i Rappresentanti della Federazione Regionale negli Enti della CISL, per le tematiche di competenza.

Articolo 32

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni 2 (due) mesi. La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono inviate dalla Segreteria Regionale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La richiesta di convocazione del Comitato Esecutivo, da parte di 1/3 delle/dei componenti, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine

del Giorno. La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. La Segreteria Regionale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato Esecutivo, gli schemi illustrativi degli argomenti all'Ordine del Giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Ai fini della nomina del Commissario di cui all'art. 34, comma 1 dello Statuto FNP CISL Nazionale, la Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli Organismi.

La convocazione del Comitato Esecutivo in forma scritta può avvenire tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 33

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da una/uno delle/dei componenti la Segreteria Regionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o.

Capitolo X

Commissariamento delle strutture

Articolo 34

In caso di commissariamento di una struttura Territoriale la FNP CISL Regionale è competente in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori di istruzione, di

contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Articolo 35

La/Il commissaria/o come meglio specificato nello Statuto della FNP CISL Lombardia, deve provvedere al suo mandato e promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Promuove tutti gli atti necessari al funzionamento della Struttura, fatta eccezione per gli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del Commissariamento. Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostruzione degli organismi, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organismi. Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico. Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili. Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di 90 (novanta) giorni dalla nomina ed alla gestione temporanea dell'attività. Il termine di 15 (quindici) giorni per la ratifica di legittimità decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

La/Il Reggente, di cui all'art. 37 dello Statuto FNP CISL Nazionale e all'art. 36 dello Statuto FNP CISL Lombardia, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'Organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione delle/del dirigente o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria FNP CISL Nazionale.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito 'comitato' che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per i Segretari Generali previste dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Capitolo XI **Il Collegio dei Sindaci**

Articolo 36

Le/I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuate/i tra iscritte/i e non all'Organizzazione, purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale. Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono 3 (tre) preferenze. Risultano elette/i componenti effettivi del Collegio dei sindaci le/i 3 (tre) candidate/i che

hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. Le/I due candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio, quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/o delle/dei componenti effettivi, subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito alla candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero di suffragi. Qualora non sussistano candidate/i non elette/i, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente del Collegio, scegliendo tra le/i componenti effettivi e tenendo conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti e non alla Organizzazione, che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

PARTE IV

Le strutture della FNP CISL Lombardia

Capitolo XII

Il territorio

Articolo 37

Il territorio della FNP CISL Regionale corrisponde a quello della Regione Lombardia.

Il territorio sul quale opera la FNP CISL territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati, quello delle RLS-FNP è costituito dalle Zone e dai Comuni ad essa assegnati. La FNP CISL Regionale e le FNP CISL Territoriali coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. La FNP CISL Regionale e le FNP CISL Territoriali, nell'ambito delle stesse, promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari Enti in cui sia prevista la presenza delle Organizzazioni sindacali.

Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, le FNP CISL Regionale e Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli organismi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo XIII La RLS-FNP

Articolo 38

Le FNP CISL Territoriali, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della FNP CISL, si articolano in RLS-FNP (Rappresentanze Locali Sindacali): a livello zonale, distrettuale, intercomunale o comunale.

La RLS-FNP è costituita dalle/dagli iscritte/i alla FNP, residenti nel territorio di competenza, definito e deliberato dal Consiglio Generale della FNP CISL Territoriale. La FNP CISL Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS-FNP di un numero di socie/i sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di Strutture pubbliche di interesse per la Categoria (ad esempio: sedi INPS, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità. La RLS-FNP deve essere centro di riferimento delle/dei pensionate/i delle/dei pensionande/i nel territorio, per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS-FNP opera in sintonia con la FNP CISL Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale. A tal fine la RLS-FNP, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti le/i pensionate/i e le/i pensionande/i, la informazione ed il coinvolgimento delle/dei iscritte/i (attraverso assemblee delle/dei iscritte/i da effettuarsi a cadenze regolari) e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale competente, lo stato di realizzazione.

Capitolo XIV

Le Assemblee delle RLS-FNP

Articolo 39

All'apertura del percorso congressuale della FNP CISL Territoriale, vengono convocate per iscritto, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (precongressi), a cui partecipano tutte/i le/i socie/i. Al termine del dibattito sui temi sindacali, vengono elette/i al Congresso Territoriale FNP le delegate e i delegati spettanti.

Inoltre l'Assemblea nomina, con voto palese, le/i componenti del Coordinamento della RLS-FNP, su una lista indicata dalla Segreteria FNP CISL Territoriale.

Il Coordinamento della RLS-FNP, pur non rappresentando organismo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate sul territorio.

Capitolo XV

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP

Articolo 40

Le norme riguardanti le modalità elettive del Coordinatore sono definite dal Regolamento RLS-FNP CISL Lombardia. La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP rappresenta la FNP nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza. La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle

scelte sindacali e organizzative da compiere.

È compito della/del Coordinatrice/Coordinatore elaborare e discutere con il Coordinamento della RLS-FNP il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le Istituzioni ed i corpi sociali locali del territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi ed i percorsi di proselitismo;
- la diffusione alle/ai socie/i ed alle/ai pensionate/i delle informazioni delle FNP CISL territoriali, regionali e nazionali;
- la pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS-FNP vanno individuati e debitamente formati dalla Segreteria Territoriale, una/o o più Agenti Sociali, con compiti di raccordo con i Servizi CISL, in particolare con INAS e CAF;
- lo svolgimento di almeno un'Assemblea annuale, delle iscritte e degli iscritti a livello di Comune, quartiere o circoscrizione;
- la consegna della tessera alle/ai socie/i, la raccolta delle mail e i riferimenti dei numeri di cellulare degli associati;
- la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere le/i pensionande/i nella FNP;
- l'individuazione di una Coordinatrice per le Politiche di Genere e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS-FNP;
- la promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale;
- le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte alle/ai socie/i.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP, d'intesa con la FNP CISL territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 (tre) volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, le/i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

Capitolo XVI **La/Il Delegata/o FNP**

Articolo 41

La FNP CISL Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutte/i le/i socie/i esistenti sul proprio territorio una RLS-FNP di riferimento. Nel caso in cui la RLS-FNP di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza delle/dei socie/i, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritte/i alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS-FNP di una/un Delegata/o FNP che avrà il compito, in raccordo con la RLS-FNP di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere le/i socie/i. La/Il Delegata/o FNP fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS-FNP. I Regolamenti Territoriali disciplinano la presenza delle/dei Delegate/i Comunali negli Organismi.

Capitolo XVII

I Regolamenti territoriali

Articolo 42

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Territoriali definiranno più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative e funzionali delle RLS-FNP.

Capitolo XVIII

La FNP CISL Territoriale

Articolo 43

Sono compiti della FNP CISL Territoriale:

- a. coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b. curare e promuovere, di intesa con le/i socie/i dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS-FNP di propria competenza;
- c. mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri Organi territoriali dalle altre Categorie della CISL, nonché con i responsabili locali degli Enti e/o Associazioni e Servizi della stessa, con particolare riferimento a INAS e CAF;
- d. mantenere i collegamenti con la propria FNP CISL Regionale;
- e. coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;

- f. promuovere le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziana/o presso le varie Istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i Servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati le/gli anziane/i;
- g. designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Territoriale di Categoria, una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa;
- h. curare la costituzione dell'anagrafe delle/dei socie/i ripartita per RLS-FNP, al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere, al recapito delle pubblicazioni sindacali della FNP e per meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della FNP CISL Territoriale su proposta della Segreteria, tenuto conto anche delle articolazioni della CISL, può deliberare la costituzione di Zone FNP con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS-FNP sul territorio.

Capitolo XIX

Il Congresso FNP CISL Territoriale

Articolo 44

Il Congresso della FNP CISL Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Regionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dalle/dai delegate/i elette/i nelle Assemblee pre-congressuali nelle RLS-FNP.

Il Congresso esamina, discute l'azione svolta dagli Organismi della FNP CISL Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP, elegge il Consiglio Generale e le/i delegate/i al Congresso della FNP Regionale e dell'UST, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta dai 2/3 del Consiglio Generale e/o da 1/3 delle/degli iscritte/i esistenti nel territorio, i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS-FNP ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo XX

Gli Organismi Territoriali

Articolo 45

Il Consiglio Generale FNP CISL Territoriale

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della FNP CISL Territoriale, tra un Congresso e l'altro, e si riunisce di regola almeno 3 (tre) volte all'anno. Il numero delle/dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità degli iscritti:

- a. per strutture fino a 2.000 iscritte/i, fino 11 elementi;
- b. per strutture da 2.001 a 5.000 iscritte/i da non meno di 11 elementi e fino a 25;

- c. per strutture oltre i 5.000 iscritte/i da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle RLS-FNP e dei Comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge, al suo interno, la Segreteria e, se previsto, il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale territoriale fa parte la Coordinatrice per le Politiche di Genere. Del Consiglio Generale FNP CISL Territoriale fanno parte i Coordinatori delle RLS-FNP.

Inoltre fa parte di diritto una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalide/i civili come previsto nello Statuto FNP CISL Nazionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale, con il solo diritto di parola, la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

Articolo 46

La Segreteria FNP CISL Territoriale

La Segreteria della FNP CISL Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli Organismi deliberanti ed è composta da 3 (tre) componenti compreso la/il Segretario/a Generale.

La/Il Segretario/Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura. A ciascun componente

della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali. La Segreteria Territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza della FNP CISL Regionale di ogni riunione dei propri organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbali e documenti finali. Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe delle/degli iscritte/i. La composizione della Segreteria FNP CISL Territoriale, dovrà assicurare la rappresentanza di genere.

Articolo 47

Il Comitato Esecutivo FNP CISL Territoriale

In ogni FNP CISL Territoriale, con un Consiglio Generale composto da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo, al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, le/i Presidenti delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo territoriale deliberare un Regolamento in merito al funzionamento per la gestione delle risorse economiche da assegnare alle RLS-FNP. Tale funzione è attribuita al Consiglio Generale Territoriale nel caso in cui non sia costituito il Comitato Esecutivo.

Capitolo XXI La FNP CISL Regionale

Articolo 48

Sono compiti della FNP CISL Regionale:

- a. stimolare, promuovere, coordinare e controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse, per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le FNP CISL Territoriali alla costituzione delle RLS-FNP, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa. Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- b. attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- c. mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali, con i responsabili dei Servizi CISL e degli altri organismi collaterali della CISL;
- d. mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;
- e. coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- f. promuovere la tutela dell'anziana/o nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le Categorie a tali fini;

- g. rappresentare la Categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;
- h. designare in ogni corrispondente Consiglio Generale o Consiglio Regionale di categoria una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- i. predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale.

La Federazione Regionale dovrà monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti dei dirigenti, che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo XXII

Il Congresso Regionale

Articolo 49

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i dalle FNP CISL Territoriali che fanno parte della FNP CISL Regionale. Se non delegate/i, partecipano con solo diritto di parola le/i componenti il Collegio dei Sindaci, le/i Consigliere/i Regionali uscenti e subentranti e le/i Consigliere/i Generali nazionali residenti nel territorio.

Il Congresso Regionale esamina, discute l'azione svolta dagli Organismi della FNP CISL Regionale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione della Federazione e delle

sue politiche, in armonia con quella della FNP Nazionale, elegge il Consiglio Generale Regionale e le/i delegate/i ai Congressi FNP CISL Nazionale e USR CISL, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci e discute la relazione programmatica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da 2/3 del Consiglio Generale e/o da 1/3 delle/degli iscritte/i. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle FNP CISL Territoriali, che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Capitolo XXIII **Il Consiglio Generale Regionale**

Articolo 50

Il Consiglio Generale Regionale è l'organismo deliberante della FNP Regionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno. Il Consiglio Generale Regionale è composto dalle/dai componenti elette/i designate/i e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.

Ne fanno parte di diritto i Segretari Generali delle FNP CISL Territoriali. Ne fa parte inoltre la Coordinatrice per le Politiche di Genere, nonché, di diritto, un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili, in base a quanto indicato nello Statuto FNP CISL Nazionale. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Regionale, con il solo diritto di parola, la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Il Consiglio Generale Regionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L'elezione della/del Segretaria/o Generale Regionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri componenti di Segreteria.

Capitolo XXIV

Il Comitato Esecutivo Regionale

Articolo 51

Il Comitato Esecutivo è composto da componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale Regionale in numero inferiore al 50% del Consiglio stesso e da ulteriori eventuali componenti designati dalle strutture territoriali e ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale della FNP CISL Lombardia.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale, con il solo diritto di parola, la Presidenza delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Capitolo XXV

La Segreteria Regionale

Articolo 52

La Segreteria è l'Organismo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organismi della FNP Regionale. La Segreteria Regionale è composta da 3 (tre) componenti, compreso la/il Segretaria/o Generale. La/Il Segretaria/o Generale Regionale ha la rappresentanza legale della struttura. A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria Regionale ha l'obbligo di portare a conoscenza della Segreteria Nazionale di tutte le riunioni dei propri Organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

Capitolo XXVI

Il Coordinamento Politiche di Genere

Articolo 53

In ogni struttura – FNP CISL Territoriale e Regionale – è costituito il Coordinamento Politiche di Genere. Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi:

- a. iniziative politiche, formative, informative, culturali e di proselitismo, che favoriscono e incentivano la partecipazione di genere alla vita attiva della FNP CISL;
- b. iniziative di supporto verso la propria struttura per la

definizione delle politiche e dei progetti nel proprio territorio, promuovendo attività di concertazione sulle tematiche di genere a tutti i livelli della Federazione.

Articolo 54

Il Coordinamento Regionale per le Politiche di Genere è composto dalle Coordinatrici Territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Regionale.

Il Coordinamento Territoriale per le Politiche di Genere è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS FNP, ove costituite, e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Articolo 55

Le Coordinatrici Regionali e Territoriali vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento.

La Coordinatrice Politiche di Genere Regionale e Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta.

Articolo 56

Il Coordinamento Politiche di Genere viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e la Coordinatrice precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste nello Statuto della FNP CISL Nazionale.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Regionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli. Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità per promuovere una concreta collaborazione con le Segreterie, finalizzata all'arricchimento della concertazione.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

PARTE V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXVII: Responsabilità e competenze

Articolo 57

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti, e costituenti il patrimonio della FNP CISL Lombardia, devono essere a secondo della loro natura, registrati ed inventariati. A tal fine è istituita, a livello regionale la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle Associazioni, delle società e delle Fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL. Dei dati raccolti ed inventariati, la struttura regionale riferisce alla analoga “Anagrafe degli immobili” nazionale.

Dei beni di propria competenza, la FNP CISL Lombardia,

disporrà per il perseguimento delle proprie attività statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione di strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche che, per poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione o delle sue singole strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti nella quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali "pro tempore" della Federazione, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno, altresì, uniformarsi per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente. I conti correnti bancari, nonché qualunque pagamento effettuato dalle Strutture FNP ai vari livelli, debbono prevedere la firma della/del Segretaria/o Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, di quella della/del Segretaria/o responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dallo Statuto FNP CISL Regionale.

Articolo 58

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali "pro tempore" delle medesime, succedutisi nel tempo.

Le/I rappresentanti legali “pro tempore” delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidamente con le Organizzazioni medesime, a norma dell’articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.

Le/I rappresentanti legali “pro tempore”, delle Strutture sopra dette, rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse per gli atti da esse/i compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Esse/i parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati dalle loro azioni e/o omissioni, alle Strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

Le strutture Regionali e Territoriali attraverso la/il propria/o Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominate/i, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo XXVIII

Bilanci

Articolo 59

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere predisposta da tutte le strutture della FNP CISL Lombardia in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione, nonché dalle norme definite dalla CISL e dalla Confederazione.

I bilanci devono essere sottoposti a verifica dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle operatrici/operatori, con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi, approvati dai competenti organismi delle strutture.

Ogni anno le Strutture sono tenute ad approvare il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle FNP CISL Territoriali;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalla FNP CISL Regionale.

I medesimi devono essere inviati, rispettando le scadenze sopra riportate alle Federazioni orizzontali e verticali di competenza (UST/FSR/USR).

PARTE VI ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo XXIX Ispezioni

Articolo 60

La FNP CISL Lombardia ha la facoltà di effettuare, attraverso i propri uffici, almeno una volta nell'arco del mandato congressuale, controlli, verifiche e/o ispezioni nei riguardi di tutte le Strutture periferiche a qualsiasi livello. Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria FNP CISL Regionale nell'interesse della Organizzazione e delle/degli associate/i: esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria stessa.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto, nemmeno in deroga agli articoli degli Statuti della FNP CISL Nazionale e Regionale.

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il relativo Regolamento a quello Nazionale della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro 3 (tre) mesi dall'approvazione del Presente Regolamento di Attuazione.

In caso di inadempienza, la Segreteria FNP CISL Nazionale, potrà avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri FNP, affinché dichiarino la nullità delle norme statutarie e regolamentari in contrasto con quelle nazionali, ai sensi dello Statuto FNP CISL Nazionale.

PARTE VII BANDIERA

Capitolo XXX Bandiera

Articolo 61

La bandiera della Federazione è la bandiera della CISL con la dicitura: “FNP CISL” declinata alle specificità regionale e territoriale della Lombardia.

PARTE VIII NORMA PERMANENTE

Capitolo XXXI Osservanza degli Statuti e dei Regolamenti

Articolo 62

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture superiori (FNP e Confederale) in quanto applicabili. In caso di norme controverse sono da rispettare quelle delle strutture superiori.

**REGOLAMENTO
RAPPRESENTANZE LOCALI
SINDACALI (R.L.S.)
FNP CISL LOMBARDIA**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
15 FEBBRAIO 2023*

PREMESSA

Il Congresso della FNP CISL Nazionale, tenutosi a Riccione nel 2013, ha modificato lo Statuto Nazionale stabilendo che la FNP CISL Territoriale si articola in Rappresentanze Locali Sindacali (RLS-FNP) e stabilendo che le RLS siano disciplinate da appositi regolamenti regionali e territoriali.

Il Regolamento Regionale FNP CISL Lombardia si propone di indicare norme e criteri riferiti alle realtà territoriali, con il fine di rafforzare il ruolo, la funzione e l'operatività delle RLS-FNP e di favorire la partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita associativa della FNP.

Il presente Regolamento potrà essere integrato dalle FNP CISL Territoriali per adattarlo alle esigenze locali.

Articolo I

Le Strutture Territoriali

Le FNP CISL Territoriali, secondo quanto previsto dall'art.29 dello Statuto della FNP, si articolano in RLS-FNP (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, distrettuale, intercomunale o comunale.

La rete delle RLS-FNP assicura un riferimento a tutte le iscritte e gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi (Art. 4 FNP Nazionale: "Diritti e doveri degli iscritti").

La FNP CISL Territoriale dovrà tenere conto, nella costituzione delle RLS-FNP e nella limitazione geografica da assegnare, del modello di riforma territoriale adottato dalla CISL. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria, il rapporto con il "Sistema Servizi della CISL" e le

sedi presenti (ad esempio: sedi INPS, Distretti sanitari, ecc.), nonché la necessità di una consistenza associativa adeguata a garantire la funzionalità operativa.

La definizione, sia del numero delle RLS-FNP sia dei Comuni di riferimento, è di competenza del Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria Territoriale.

Il Comitato Esecutivo della FNP CISL Territoriale su proposta della Segreteria e tenuto conto anche delle articolazioni della CISL, può deliberare la costituzione di zone FNP con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS FNP sul territorio.

Articolo II *La RLS-FNP*

La RLS-FNP è costituita dalle iscritte e dagli iscritti alla FNP residenti nel territorio di competenza, individuato secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della FNP CISL Territoriale.

La RLS-FNP deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi del territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee ad ottenere consensi ed adesioni. La RLS-FNP opera in costante raccordo con la FNP CISL Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine, la RLS-FNP elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, avendo a cuore l'informazione ed il coinvolgimento dei soci, attraverso le assemblee degli iscritti e periodicamente ne verificherà, con

la FNP CISL Territoriale, lo stato di realizzazione.

La RLS-FNP in base ai dati risultanti dall'anagrafe delle/dei socie/i, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere alle/agli iscritte/i.

Articolo III

Composizione della RLS-FNP

La RLS-FNP è composta:

- dall'Assemblea;
- dal Coordinamento;
- dal Coordinatore;
- dal Delegato FNP.

È compito delle Strutture Territoriali FNP CISL definire le modalità operative e organizzative relativamente alle esigenze dei Territori di competenza.

Articolo IV

Le Assemblee delle RLS-FNP

All'apertura del percorso congressuale della FNP vengono convocate, sulla base dei Regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS-FNP, alle quali devono essere convocati per iscritto tutte/i i Socie/i. Nelle Assemblee Precongressuali, al termine del dibattito sui temi congressuali, organizzativi e sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti alla RLS-FNP, per il Congresso Territoriale FNP CISL.

Inoltre l'Assemblea nomina, con voto palese, i componenti del Coordinamento della RLS-FNP, su una lista indicata dalla Segreteria FNP CISL Territoriale.

Il Coordinamento della RLS-FNP, è lo strumento che promuove la loro partecipazione attiva alle scelte organizzative e alle politiche sindacali sviluppate nel territorio.

Articolo V

Il Coordinamento della RLS-FNP

Il Coordinamento della RLS-FNP è composto dai Componenti nominati dall'Assemblea Pre-Congressuale degli iscritti del Territorio di riferimento, dai componenti il Consiglio Generale FNP CISL Territoriale ivi residenti e dai Delegati FNP. Nella elezione del Coordinamento della RLS-FNP si dovrà tener conto che siano adeguatamente rappresentate le realtà comunali più significative. Il numero dei componenti, sarà regolamentato dalla FNP CISL Territoriale sulla base delle realtà locali.

Il Coordinamento della RLS-FNP, si riunisce di norma almeno 3 (tre) volte all'anno nelle modalità indicate nell'Art. 6 del presente Regolamento.

Articolo VI

Il Coordinatore della RLS-FNP

La Segreteria FNP CISL Territoriale nomina, d'intesa con il Coordinamento RLS-FNP, la/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS-FNP.

Tale nomina viene ratificata dal Consiglio Generale FNP CISL Territoriale.

La Coordinatrice/Il Coordinatore di ogni RLS-FNP fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale, qualora non eletta/eletto.

Esclusivamente nella fase di celebrazione del Congresso Territoriale, le/i Coordinatrici/Coordinatori delle RLS-FNP, indicati dai Coordinamenti e che faranno parte di diritto (se non eletti) del nuovo Consiglio Generale Territoriale, sono ratificati dal Consiglio Generale Territoriale su proposta della/del Presidente in apertura della prima riunione post Congresso.

E' compito della/del Coordinatrice/Coordinatore, elaborare e discutere, con il Coordinamento della RLS-FNP, il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- l'attività di concertazione con le Istituzioni ed i corpi sociali locali del Territorio;
- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi ed i percorsi di proselitismo;
- la diffusione alle/ai socie/i ed alle/ai pensionate/i dell'informazione della FNP territoriale, regionale e nazionale;
- la pubblicizzazione dei Servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali;
- lo svolgimento di almeno un'assemblea annuale, delle iscritte e degli iscritti a livello di Comune, quartiere o circoscrizione;
- la consegna della tessera alle/ai socie/i e la raccolta delle mail e i numeri di cellulare degli associati;
- il rapporto con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS-FNP;

- la promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi protocolli di Collaborazione Istituzionale;
- le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte ai Soci.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP, d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 (tre) volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

La/Il Coordinatrice/Coordinatore della RLS-FNP individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

Articolo VII

Rotazione e limiti di età

Al fine di favorire la rotazione nei livelli dirigenziali, valgono le medesime norme indicate nello Statuto FNP CISL Regionale e nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Regionale.

Articolo VIII

Gli Agenti Sociali

Le/Gli Agenti Sociali, nominati dalla Segreteria Territoriale, sentito il Coordinamento delle RLS-FNP coinvolte, partecipano alle attività delle RLS-FNP stesse, secondo la funzione loro assegnata. È compito degli Agenti Sociali:

- accogliere, orientare e informare le persone che si rivolgono nelle sedi zonali del "Sistema Servizi" della CISL e agevolarne l'accesso, facilitando lo snellimento delle pratiche, contribuendo in sostanza a migliorare la qualità complessiva dei Servizi stessi;
- promuovere le attività della FNP.

Articolo IX

La/Il Delegata/o FNP

La FNP CISL Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti le/i socie/i esistenti sul proprio territorio una RLS-FNP di riferimento. Nel caso in cui la RLS-FNP di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza delle/dei socie/i, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritti alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS-FNP di una/un Delegata/o FNP che avrà il compito, in raccordo con la RLS-FNP di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere le/i socie/i. La/Il Delegata/o FNP fa parte di diritto del Coordinamento della RLS-FNP.

Articolo X

Risorse economiche della RLS-FNP

Spetta al Comitato Esecutivo FNP CISL Territoriale deliberare un Regolamento in merito al funzionamento per la gestione delle risorse economiche. Per ogni spesa sostenuta, e per gli ulteriori progetti finanziati, la RLS-FNP dovrà far pervenire alla Segreteria Territoriale, la puntuale rendicontazione (pezze giustificative valide ai fini fiscali) secondo quanto previsto dagli Statuti FNP, ai vari livelli, e dalle Leggi vigenti.

Articolo XI

Regolamenti Territoriali

Ferma restando l'architettura generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Territoriali definiranno

più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative, funzionali delle RLS-FNP.

Articolo XII

Norma permanente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme dei Regolamenti e degli Statuti FNP in quanto applicabili.

